



Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare

A.C. 348, A.C. 1162

Dossier n° 248 - Elementi per l'esame in Assemblea
9 dicembre 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	348	1162
Titolo:	Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare	Disposizioni per il recupero, la riproduzione e la conservazione dell'agrobiodiversità e degli antichi sistemi di coltivazione, delle tradizioni locali e del paesaggio rurale e storico
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare

Contenuto

Il **testo** della **proposta di legge (A.C. 348 ed abb.)** prevede l'istituzione di un **sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare**.

L'istituzione del sistema avviene in linea con la disciplina internazionale e nazionale sulla materia (Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992, Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di Roma del 3 novembre 2001, Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e «Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario» elaborate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF)).

In particolare, il testo prevede (articolo 1) che la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare siano perseguite anche attraverso la **tutela del territorio rurale**, contribuendo a **limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da inquinamento genetico e perdita del patrimonio genetico**.

Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare – alla cui implementazione di dati e informazioni debbono provvedere amministrazioni centrali, regionali e locali nonché gli enti e organismi pubblici interessati - è costituito da:

a) l'**Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare**, istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (articolo 3), ove sono indicate tutte le *risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica*.

L'iscrizione all'Anagrafe è subordinata a un'**istruttoria** per la verifica dell'esistenza di tutti i seguenti elementi: una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, di una sua adeguata conservazione *in situ*, *on farm* o *ex situ*, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e della eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione.

Sono inserite di diritto nell'Anagrafe le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o dai libri genealogici e i registri anagrafici (di cui alla disciplina sulla riproduzione animale, legge n. 30/1991 e dal D. Lgs. n.529/1992, attuativo della direttiva 91/174/CEE sulle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza). Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono conservate sotto la responsabilità ed il controllo pubblico e non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto che limiti l'accesso e la riproduzione agli agricoltori.

b) la **Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare** (articolo 4), coordinata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La Rete è composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione *ex situ* del germoplasma (corredo genetico); dagli agricoltori e dagli allevatori custodi. La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ*, e a incentivarne la

reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.

c) il **Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare** (articolo 5), istituito sempre presso il Dicastero Agricolo, al fine di: costituire un sistema di banche dati interconnesse delle risorse genetiche locali individuate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale; consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione; consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità agraria e alimentare in Italia.

Gli enti pubblici di ricerca sono tenuti comunicare al Portale, anche attraverso le rispettive piattaforme di documentazione, i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche locali di interesse della legge.

d) il **Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare** (articolo 8), istituito per garantire il coordinamento delle azioni tra i diversi livelli di governo (Stato, regioni e province autonome) sulla materia della tutela della biodiversità agraria e alimentare.

L'organo viene rinnovato ogni cinque anni, è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ed è costituito:

- da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuate dalle stesse regioni in sede di Conferenza Stato-regioni
- da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
- da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- da un rappresentante degli agricoltori custodi.

Le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato sono rimesse ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo;
- b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;
- c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni per garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;
- d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento di tutela e utilizzo sostenibile delle risorse genetiche locali, coordinando le relative azioni;
- e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali;
- f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche locali.

Il Comitato **subentra nelle funzioni del Comitato permanente per le risorse genetiche**, il quale – già istituito con il Piano Nazionale Biodiversità di interesse Agricolo (PNBA) adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009 – viene soppresso.

Per la valorizzazione e trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, al **Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali**, alle **regioni** ed alle **province autonome di Trento e di Bolzano** viene demandato il compito (art. 1, co. 5) di **promuovere le attività degli agricoltori tesse**:

- allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale,
- al recupero delle risorse genetiche vegetali locali
- allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare.

Inoltre, il testo demanda al **Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali**, al **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca** e alle **regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano** il compito di **promuovere progetti per la trasmissione** agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori **delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare**, attraverso attività di formazione e iniziative culturali (art. 1, co. 6).

La proposta di legge (art. 2) provvede, altresì, alla **definizione di**:

- «risorse genetiche» definendo con tale locuzione "il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbico, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura";
- di «risorse genetiche locali» con esse intendendo quelle:
 - a) originarie di uno specifico territorio;
 - b) che, anche se di origine alloctona, ma non invasiva, siano state introdotte da lungo tempo nel territorio di riferimento e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
 - c) originarie di uno specifico territorio, ma attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti o centri di conservazione o ricerca in altre regioni o Paesi;

Il **Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo** elaborato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esplicita che il **termine varietà locale** deriva dalla traduzione inglese di **landraces**.

Le varietà locali sono essenzialmente "antiche popolazioni costituite ed affermatesi in zone specifiche, in seguito alle disponibilità offerte dall'ambiente naturale e dalle tecniche colturali imposte dall'uomo. Tali materiali sono dotati di un notevole adattamento e rappresentano interessanti fonti di geni per caratteristiche di qualità e produttività in ambienti marginali. Tuttavia, al di fuori dell'area di origine, le varietà locali spesso non reggono il confronto con le moderne varietà".

In normativa, per le specie erbacee di interesse agrario, il termine *landraces* è stato introdotto in modo cogente per i Paesi della UE, dalla Direttiva 98/95/CEE che prevede la realizzazione della conservazione "in situ" e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di *landraces* and *varieties*, coltivate in modo tradizionale in luoghi particolari e minacciate dall'erosione genetica; le *landraces* and *varieties* in seguito alla loro accettazione, sono indicate, nel catalogo comune delle varietà, come varietà da conservazione.

Pertanto le varietà da conservazione, secondo la normativa vigente, sono solo quelle a rischio di estinzione, mentre le varietà locali comprendono il complesso delle landraces, incluse le stesse varietà da conservazione.

Queste definizioni vengono integrate da quella data dalle **varie leggi regionali italiane**, in materia di tutela delle risorse genetiche autoctone (di fatto le razze e le varietà locali), in sintesi definite come le specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni originari del territorio regionale, oppure di origine esterna, purché introdotte da almeno 50 anni in esso ed integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento; sono oggetto di tutela anche le varietà locali attualmente scomparse dal territorio regionale, ma conservate presso orti botanici, allevamenti o centri di ricerca presenti in altre Regioni o paesi.

Il concetto di varietà locale – precisa il Piano - appare strettamente legato al territorio di origine (bio-territorio) inteso come luogo in cui le varietà locali si sono adattate e caratterizzate nel tempo, grazie all'azione degli agricoltori locali.

Le varietà locali devono essere correttamente identificate attraverso una caratterizzazione basata su una ricerca storico-documentale tendente a dimostrare il legame con il territorio di provenienza e le caratteristiche varietali che questo ha favorito nel tempo, e una caratterizzazione morfologica, quando possibile, anche molecolare o genetica.

La conservazione delle varietà locali non è realizzabile, se non nel bioterritorio, con le tecniche agronomiche dettate dalla tradizione rurale locale, in un rapporto strettissimo e di dipendenza reciproca, tra chi effettua la conservazione "ex situ" (banche del germoplasma) e chi effettua la conservazione "in situ" (coltivatori custodi).

- di «**agricoltori custodi**» e di «**allevatori custodi**» quali gli agricoltori che si impegnano nella conservazione *on farm* e *in situ* delle risorse genetiche locali e genetiche animali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per gli allevatori custodi, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o registri anagrafici di cui alla legge sulla riproduzione animale, legge 15 gennaio 1991, n. 30, e alla normativa attuativa della Direttiva europea 91/174/CEE, sulle condizioni zootecniche e genealogiche per la commercializzazione degli animali di razza, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.529.

Per quanto non definito, le definizioni del provvedimento sono quelle il cui significato ad esse è attribuito dagli accordi internazionali sulla materia, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali, o dalle eventuali successive modificazioni intervenute sugli stessi provvedimenti.

Il testo (art. 6, co.1) demanda al **Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali**, alle **regioni** e alle **province autonome di Trento e di Bolzano**, per quanto di rispettiva competenza, di **individuare i soggetti pubblici e privati** di comprovata esperienza in materia **per attivare la conservazione ex situ delle risorse genetiche**

locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

Inoltre, è rimessa **alla competenza delle regioni e delle province autonome l'individuazione degli agricoltori custodi**, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione *in situ* e *on farm* delle risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica e la loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare (articolo 6, co.2).

Inoltre, vengono definite (art. 7) **le modalità di aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo** (D.M. 28672 del 14/12/2009) e **delle «Linee guida nazionali** per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario», adottate con D.M. 6 luglio 2012, disponendo che a ciò si provveda con **decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare. L'aggiornamento dei due strumenti è finalizzato a tener conto dei progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi di natura normativa o scientifica a livello nazionale e internazionale.

Il testo (articolo 9) interviene sul Codice della proprietà industriale (articolo 45 del D. Lgs. n. 30/2005) al fine di esplicitare che **non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe** nazionale della biodiversità agraria e alimentare **nonché le varietà** dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali.

L'articolo 45 del Codice della proprietà industriale (lettera *b*) già dispone che **non possono costituire oggetto di brevetto le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali**, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se la modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.

Viene inoltre istituito a decorrere dall'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, **il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare** (articolo 10) destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito delle disposizioni previste del provvedimento in esame. L'utilizzo del Fondo viene consentito anche per la corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Il testo interviene (art. 11), inoltre, sulla disciplina dell'attività sementiera ed in particolar modo sulla **commercializzazione di sementi di varietà da conservazione** (comma 6 dell'articolo 19-*bis* della legge n.1096/1971).

Attualmente la norma stabilisce che i produttori agricoli, che sono residenti nei luoghi dove le 'varietà da conservazione' iscritte nel relativo Registro Nazionale hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedono al loro recupero e mantenimento, hanno diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, se prodotti nella azienda da essi condotta.

In sostanza, il testo **estende il diritto alla vendita di tali sementi consentendo la vendita diretta e in ambito locale**, nonché introduce per gli stessi soggetti il **diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare**.

Infine, il testo demanda **allo Stato, alle regioni e alle province autonome** di Trento e di Bolzano la **realizzazione di periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare**, prevedendo appositi itinerari per la promozione della conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle medesime risorse, compresi i punti di vendita diretta (l'articolo 12).

Il **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, le **regioni** e le **province autonome** di Trento e di Bolzano, anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, **promuovono inoltre l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare**, da intendersi come gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.

Oggetto degli accordi possono essere:

- a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche locali;
- b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;
- c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;
- d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione (articolo 13).

Si prevede poi l'istituzione della **giornata della biodiversità agraria e alimentare** nel giorno 22 maggio di ogni anno. In tale giornata, in cui non vi è riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici o di attività scolastiche, organizzati cerimonie, iniziative, incontri, seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicate ai valori universali della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e conservazione del patrimonio esistente (articolo 14).

Infine, **il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura** (predisposto ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 454/1999) deve prevedere **interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare**, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico (articolo 15).

Ulteriori due articoli rinviano l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 3, 4 e 7 ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (art. 16) e recano la norma di copertura finanziaria (art.17)

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul testo in esame hanno espresso parere favorevole: il Comitato permanente per i pareri della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), la XII Commissione Affari sociali e la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Hanno espresso parere favorevole con osservazioni la VIII Commissione Ambiente e la Commissione per le questioni regionali.

La prima ha chiesto di valutare l'opportunità di chiarire che la definizione di cui al comma 1 dell'articolo 2 riguardi solo le «risorse genetiche di interesse alimentare e agrarie»; di prevedere che l'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario venga adottato di concerto con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare; di fare riferimento alle forme di inquinamento genetico più che a forme di contaminazione da organismi geneticamente modificate coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti; di alimentare il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare con specifiche risorse pubbliche, stante che solo una quota parte, del Fondo medesimo, pari al 5 per cento, è alimentata con i proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali; di chiarire, infine, a quali reati si faccia riferimento con il richiamo ai «reati ambientali».

La Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni riferite all'opportunità di: prevedere (art. 2, co. 3) che anche le modalità di conservazione delle risorse genetiche animali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica da parte degli allevatori custodi – come le modalità di conservazione delle risorse

genetiche vegetali locali da parte degli agricoltori custodi – siano stabilite dalle regioni e dalle province autonome; di fare riferimento, oltre che ai registri vegetali, anche ai registri relativi alle specie animali tenuti dalle regioni e dalle province autonome; di chiarire in che modo la Rete nazionale viene coordinata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome, eventualmente rimettendo a un decreto ministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione di modalità di gestione della Rete tali da assicurare il predetto coordinamento; di chiarire che i sei rappresentanti delle regioni che faranno parte del Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare sono individuati dalle regioni in sede di Conferenza Stato-regioni; di prevedere che il coordinamento del Comitato sia affidato al rappresentante del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali che lo presiede; di prevedere che le regioni e le province autonome «possono promuovere» – anziché «promuovono» – l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare.

Nella seduta della XIII Commissione di mercoledì 9 dicembre il relatore ha presentato tre emendamenti, approvati dalla Commissione, volti a prevedere che: le modalità di conservazione delle risorse genetiche animali siano definite anche dalle regioni; i sei rappresentanti delle regioni che siedono nel Comitato per la biodiversità siano scelti in sede di Conferenza Stato-regioni; siano attribuite specifiche risorse finanziarie al Fondo per la tutela della biodiversità, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2015.